

XIV legislatura

A.S. 3464:

**"Conversione in legge del decreto-
legge 31 maggio 2005, n. 90, recante
disposizioni urgenti in materia di
protezione civile"**

Giugno 2005
n. 150



servizio del bilancio
del Senato

Servizio del Bilancio

Direttore dott. Clemente Forte

tel. 3461

Segreteria

sig.ra Laura Baronciani
dott.ssa Carla Di Falco
dott.ssa Maria Laura D'Onofrio
dott.ssa Valeria Bevilacqua

tel. 2117 - 4644

Uffici

Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi

.....

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa

dott. Renato Loiero

tel. 2424

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata

dott. Luca Rizzuto

tel. 3768

Segretari parlamentari

dott.ssa Anna Elisabetta Costa (assente)
dott.ssa Alessandra Di Giovambattista
sig. Cristiano Lenzini
dott. Vincenzo Bocchetti
dott. Maurizio Sole

INDICE

Articolo 1 (Lotta agli incendi boschivi)	pag. 1
Articolo 2 (Emergenza ambientale in Calabria).....	pag. 3
Articolo 3 (Personale del Dipartimento della protezione civile).....	pag. 6
Articolo 4 (Disciplina e potenziamento del Dipartimento della protezione civile).....	pag. 15
Articolo 5 (Bonifica del bacino idrografico del fiume Sarno)	pag. 17
Articolo 6 (Ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali)	pag. 18
Articolo 7 (Norme a favore delle vittime delle calamità naturali)	pag. 19
Articolo 8 (Indirizzi operativi in materia di volontariato).....	pag. 21
Articolo 9 (Disposizioni per il Ministero degli affari esteri)	pag. 21

Articolo 1

(Lotta agli incendi boschivi)

Il comma 1 riserva al Presidente del Consiglio dei Ministri la competenza in materia di disciplina delle attività di contrasto agli incendi boschivi nei periodi estivo e invernale, e dell'utilizzo, a tal fine, della flotta aeromobile in dotazione da parte del dipartimento della protezione civile.

La RT si limita ad esporre le finalità della norma.

Per i profili di interesse, nulla da osservare, trattandosi di norma avente valore ordinamentale.

Il comma 2 autorizza il Dipartimento della protezione civile all'acquisto, con procedure di urgenza e nei limiti delle spese previste dal bilancio dello Stato per le sue attività e per il suo funzionamento, delle necessarie strumentazioni, anche mediante il ricorso alla sperimentazione di mezzi, materiali e connesse attività addestrative.

La RT segnala che il tenore della disposizione è da considerare quale mera specificazione di attività già ad oggi svolte dal Dipartimento, non rilevando, pertanto, riflessi d'oneri aggiuntivi a carico del Fondo per la protezione civile.

Pur preso atto sia della formulazione in termini di mera possibilità che delle ragioni indicate in relazione illustrativa, per cui la norma sarebbe tesa ad evitare la necessità - peraltro ripetutasi negli ultimi anni - di ricorrere a dichiarazioni "di stato di emergenza" ai fini del sollecito utilizzo delle risorse assegnate, sarebbe nondimeno utile acquisire elementi di chiarificazione da parte del Governo circa i margini di flessibilità ovvero di obbligatorietà degli stanziamenti suscettibili di essere intaccati per effetto della norma in esame, dal

momento che la copertura dell'onere eventuale è sulle disponibilità di bilancio, sempreché il mero rinvio al bilancio non comporti invece il determinarsi delle premesse per incrementi futuri delle dotazioni appunto per tener conto della legislazione vigente, nel qual caso la copertura sarebbe realizzata con mezzi di bilancio.

Il primo periodo del comma 3 prevede che, al fine di assicurare la sicurezza degli interventi antincendio mediante aeromobili, siano collocati adeguati strumenti di segnalazione su ogni struttura o impianto che possa costituire intralcio ai citati interventi, ovvero, laddove possibile, l'obbligo di procedere all'interramento di dette strutture. Il secondo periodo attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri il potere di emanare le necessarie direttive, nonché l'individuazione dei soggetti tenuti a porre detta segnaletica, specificando che, dai citati interventi, non debbano comunque derivare ulteriori oneri per la finanza pubblica.

La RT si limita a sottolineare la portata esclusivamente normativa del comma, considerando anche la clausola di non onerosità per la finanza pubblica ivi riportata nel secondo periodo.

In proposito, trattandosi di interventi che implicano oneri, occorrerebbe acquisire informazioni circa la compatibilità tra gli interventi previsti e la clausola di assenza di oneri aggiuntivi a carico dei soggetti pubblici destinatari della norma.

Articolo 2

(Emergenza ambientale in Calabria)

Il comma 1 prevede la nomina del Commissario delegato per l'emergenza ambientale, a cui vengono riconosciuti i poteri di cui agli articoli 1 e 6 delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3397 e n. 3429 del 2005, in aggiunta alla possibilità di adottare le procedure di cui all'articolo 1, del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53. Tale procedura prevede l'anticipazione, da parte di Cassa Depositi e prestiti S.p.A., delle somme dovute dai comuni al Commissario delegato a titolo di tariffa per lo smaltimento dei rifiuti, salvo la definizione - a cura dello stesso, per ogni comune inadempiente - di un piano di rientro quadriennale, il cui mancato adempimento da parte dell'ente determina un recupero del debito direttamente a valere sulle risorse erariali ad esso spettanti.

La RT segnala che la norma consente una ricognizione della situazione debitoria in cui versano i comuni della Calabria che non abbiano ancora provveduto a corrispondere al Commissario delegato le somme spettanti per lo smaltimento dei rifiuti, costituendo, tale attività, la fase preliminare ai fini della definizione della esatta esposizione debitoria dei singoli comuni.

Nel contempo, la RT provvede a quantificare detti debiti dei comuni in 55 milioni di euro a tutto il 2003, prevedendo la possibilità di effettuare anticipazioni da parte di Cassa Depositi e prestiti S.p.A., per conto dei comuni, al Commissario delegato.

La norma in questione prevede inoltre, che nell'eventualità in cui i comuni non facciano fronte agli impegni assunti a seguito delle citate

anticipazioni, il Commissario delegato elabori un piano di rientro e, solo in caso di ulteriore morosità, questi operi attraverso il ricorso alla clausola di salvaguardia, per cui la rivalsa opererà d'ufficio, mediante la riduzione dei corrispondenti trasferimenti da assegnare ai comuni da parte del Ministero dell'interno.

Come già rilevato in altre occasioni analoghe¹, sarebbe necessario valutare l'onerosità delle suddette anticipazioni da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.A., dal momento che lo stesso articolo 1, comma 3, del decreto legge 17 febbraio 2005, n. 14 fa espresso riferimento alla onerosità della anticipazione.

Inoltre, ulteriori elementi andrebbero forniti in merito alla reale esperibilità della clausola di salvaguardia, in considerazione dell'effettivo grado di riducibilità dei trasferimenti erariali in favore dei comuni.

In particolare, in relazione all'effettiva capacità impositiva del piano di rientro da parte del Commissario delegato, sarebbero necessari chiarimenti circa le concrete modalità operative della sua attuazione.

In ordine ai profili di quantificazione dell'importo complessivo pari a 55 milioni di euro, sarebbero ugualmente opportuni elementi di dettaglio al fine anche di distinguere eventuali oneri in conto interessi dalla sorta capitale del debito maturato verso il Commissario.

¹ Cfr. Nota lettura n. 132, riguardante l'A.S. 3307 "Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania", pagg. 4-5.

Al riguardo, in particolare, circa l'onerosità delle anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e prestiti al Commissario delegato alla gestione dei rifiuti, si segnalano le risposte del Dipartimento della R.G.S. del primo marzo 2005 ai rilievi formulati dalla 5^a Commissione permanente del Senato circa l'onere in conto interessi, in cui si rilevava che "allo stato non sussiste la necessità di quantificazione degli oneri in quanto nel piano di rientro quadriennale verranno determinati tempi e rate del rientro, inclusi i costi (interessi) dell'operazione".

In apposita nota della Cassa Depositi e prestiti del 15 marzo si segnalava infine l'assenso dell'istituto al rilascio di queste anticipazioni purché in presenza di una formale garanzia (sotto forma di delegazione di pagamento) a valere sui trasferimenti degli enti beneficiari.

Il comma 2 dispone la sostituzione, riguardo a tutti i rapporti in corso, del Commissario delegato di cui al comma 1 con l'omologo Commissario di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3371 del 2004, riconoscendo espressamente a tale figura la facoltà di avvalersi dei poteri previsti dall'articolo 3, comma 2, del citato decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14.

In merito, la RT specifica che la misura non presenterebbe oneri aggiuntivi, trattandosi del subentro di un nuovo ordinatore nei poteri attualmente affidati ad altro commissario delegato.

Al riguardo, al fine di individuare l'ammontare complessivo della gestione commissariale trasferita, potrebbe essere utile acquisire ulteriori elementi circa l'ammontare degli stanziamenti sinora gestiti dal Commissario delegato di cui all'ordinanza n. 3371 del 2004, nonché in merito agli oneri sinora sostenuti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, al fine di chiarire l'entità della gestione trasferita.

Il comma 3 indica, a copertura del comma 1, per l'anno 2005, una riduzione del limite dei pagamenti di cui all'articolo 1, comma 15, lettera a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), pari a 55 milioni di euro (da 1.850 a 1.795 milioni di euro).

A tale ultimo riguardo la RT precisa che tale misura compensativa è intesa a garantire la compensazione di possibili effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.

In proposito, considerato che la norma rinvia al tetto posto ai pagamenti in applicazione della c.d. "regola del 2%" prevista dalla legge finanziaria 2005 relativamente ai Fondi destinati al finanziamento degli investimenti per lo sviluppo e al Fondo per le aree sottoutilizzate (rispettivamente riconducibili agli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre

2002, n. 289), occorrerebbe anzitutto acquisire elementi in grado di documentare la esperibilità della riduzione ivi prevista, in particolare, in relazione ai dati quantitativi inerenti i pagamenti ordinati, nonché in relazione agli impegni maturati su tali strumenti di finanziamento nel corso del 2005².

Occorrerebbe altresì appurare la correttezza dell'utilizzo a copertura, per le finalità in parola, di un limite ai pagamenti a valere su risorse di parte capitale.

In relazione agli effetti d'impatto stimati sui saldi di finanza pubblica, si rinvia ai rilievi formulati in merito al comma 1.

Articolo 3

(Personale del Dipartimento della protezione civile)

Il comma 1 prevede che, in relazione alle emergenze in atto, il Dipartimento della protezione civile sia autorizzato a coprire i posti dirigenziali di seconda fascia di cui all'articolo 9-ter del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 303, sulla base delle procedure di cui al comma 2, in deroga alla normativa sul blocco delle assunzioni, riconoscendosi, peraltro, l'applicabilità, per detti dirigenti, della norma prevista al comma 9, dell'articolo 9-bis del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 303, concernente l'inquadramento iniziale, anche in soprannumero, nella qualifica dirigenziale.

² In proposito, si segnala che l'allegato 7 finale della legge finanziaria 2005 indica, in corrispondenza all'impatto della regola del 2% nel suo impatto sul fabbisogno del settore statale relativo al 2005, risparmi complessivi per 2.255 milioni di euro.

Circa l'ammontare delle risorse disponibili per il 2005 sugli stanziamenti di cui agli articoli 60 e 61 della legge n. 289 del 2002, da una interrogazione del 9 giugno u.s. lo stanziamento definitivo di competenza del Fondo per gli incentivi alle imprese (u.p.b. 3.2.3.8 cap. 7420 della rubrica del Ministero dell'industria) risultava pari a 2,7 mld di euro ed impegnato per 968 mln di euro (il 35%), mentre il Fondo da ripartire per le aree sottoutilizzate (u.p.b. 4.2.3.27 cap. 7576 e u.p.b. 5.2.3.19 cap. 7672) indicava uno stanziamento definitivo complessivo pari a 2,6 mld di euro interamente non impegnato.

Il comma 2 reca la disciplina delle procedure selettive del personale dirigenziale da assumere ai sensi del comma 1.

La RT sottolinea anzitutto le finalità dei commi 1 e 2, diretti al potenziamento delle strutture del Dipartimento della protezione civile in connessione agli accresciuti ambiti di intervento e provvede ad indicarne dettagliatamente l'onere.

Dirigenti II fascia	C.Unit. Lordo	Onere totale
12	81.121,05	973.452,60

Secondo la RT, del citato onere complessivo, arrotondato a 1 milione di euro, di fatto solo una parte costituirà spesa aggiuntiva, trattandosi, per la massima parte, di personale già in Servizio presso il Dipartimento; ne segue che l'onere complessivo stimato "a regime" risulterebbe in realtà di soli 800.000 euro annui.

In proposito, la RT aggiunge che, per l'anno 2005, il relativo onere riguarderà il solo IV trimestre, con un effetto d'oneri per l'anno in corso stimato in soli 200.000 euro.

In proposito, sebbene la norma non alteri i risparmi connessi al blocco delle assunzioni, essendo corredata di apposita copertura, sarebbero utili chiarimenti alla luce della programmata diminuzione del personale per il triennio 2005/2007³, tenuto conto che la disposizione in questione non si avvale del fondo previsto per le assunzioni in deroga dall'articolo 1, comma 97 della legge finanziaria 2005.

In relazione alle singole determinanti assunte nella quantificazione, sarebbe utile acquisire un elenco dettagliato delle singole componenti del costo unitario annuo assunto per

³ Di cui alla legge finanziaria 2005, articolo 1, comma 93.

i dirigenti (distintamente per stipendio, tredicesima mensilità ed indennità di posizione, per quota fissa e variabile) in aggiunta ad una stima, debitamente verificata, dei costi previsti per le singole procedure concorsuali, delle quali non v'è menzione nella relazione tecnica⁴.

L'ultimo periodo del comma in parola prevede l'applicabilità, alle assunzioni dei dirigenti di cui trattasi, dell'articolo 9-bis, comma 9, del d.lgs. n. 303 del 1999. Esso prevede l'iniziale inquadramento, anche in soprannumero, dei dirigenti della Presidenza del Consiglio assunti per concorso, in posizione successiva a quelli inquadrati nel ruolo dirigenziale istituito nel 1999 a seguito di concorso interno, salvo il progressivo riassorbimento delle stesse posizioni sovranumerarie.

Al riguardo, si può segnalare che tale circostanza, confermata peraltro dall'articolo 4, comma 1 del D.M. 23 aprile 2004, n. 108⁵, appare finanziariamente irrilevante nella misura in cui riguarda però l'inquadramento transitorio di personale già avente qualifica dirigenziale, ma non sembra idonea a tale scopo, con riferimento a nuove unità in organico, le quali dovrebbero necessariamente trovare limite nei posti al momento effettivamente disponibili nell'organico di diritto.

Peraltro, l'anzianità di servizio dei dirigenti collocati transitoriamente in soprannumero risulterebbe superiore a quella legittimamente maturata a far data dal riassorbimento della posizione in organico, ciò potendo influire sia sulle componenti accessorie della retribuzione (di risultato) che sulla stessa loro accessibilità alla dirigenza di I fascia ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

⁴ Dalla ricognizione delle tavole del Costo medio annuo del Dipartimento R.G.S. - I.G.O.P. dei dirigenti della I Area (Comparto Ministeri, a cui fino al 23/09/2004 facevano riferimento anche i Dirigenti della Presidenza del Consiglio) emerge che il costo medio annuo di un dirigente di II fascia (stipendio tabellare, I.I.S., RIA, tredicesima, + 3,5% relativo al recupero dell'inflazione programmata nel biennio 2002-2004), cui si aggiungono la retribuzione di posizione (per quota fissa), il tutto al lordo di IRAP ed i contributi vari a carico del datore (il 37,7%), risulterebbe di 72.000 euro circa, il che farebbe ritenere che la differenza sia interamente riconducibile alla parte variabile della retribuzione di posizione.

⁵ Recante "Regolamento per l'istituzione dei ruoli dirigenziali delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo".

Pertanto, si rendono necessari dati aggiuntivi aggiornati circa la situazione dell'organico dirigenziale del Dipartimento della protezione civile, relativamente ai posti allo stato effettivamente disponibili rispetto all'organico di diritto⁶.

I dati sinteticamente riportati in RT espongono un onere effettivo "a regime" stimato pari a 800.000 euro per n. 12 posizioni dirigenziali di II fascia di cui n. 8 unità tratte da personale già in servizio presso il Dipartimento.

Al riguardo, occorre considerare che l'onere stimato in connessione all'attivazione di una nuova posizione in organico andrebbe commisurato alle posizioni economiche attivate indipendentemente dalla circostanza per cui, contestualmente, si rendano vacanti altre posizioni economiche, atteso che queste ultime, permanendo nell'organico di diritto, saranno destinate ad essere ricoperte, così innalzandosi, nel medio termine, l'onere dell'organico complessivo.

Circa i profili di copertura finanziaria, si rinvia alle considerazioni riportate al comma 7.

Al comma 3 è prevista l'autorizzazione in favore del Dipartimento della protezione civile all'assunzione di n. 80 unità di personale non dirigenziale, da collocarsi nel ruolo speciale di cui all'articolo 9-ter del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 303, da selezionare, mediante valutazione comparativa di titoli di studio e di servizio, tra le unità dipendenti della p.a. che prestino attualmente servizio presso il Dipartimento della protezione civile in posizione di comando o fuori ruolo. Per tale inquadramento è altresì previsto il ricorso alle procedure di cui

⁶In proposito, dalla ricognizione del D.P.C.M. 26 luglio 2004 emerge che l'organico del ruolo speciale dei dirigenti del Dipartimento della protezione civile istituito ai sensi dell'articolo 9-ter del decreto legislativo 303 del 1999, consiste di n. 1 posizione dirigenziale generale di livello C (Capo Dipartimento), di n. 11 posizioni dirigenziali generali (I fascia) e di n. 43 posizioni dirigenziali (II fascia). A tale organico di diritto farebbero riferimento posizioni attualmente occupate al dicembre 2004 (allegati al D.P.C.M. disponibili sul sito della Presidenza del Consiglio) per n. 3 posizioni dirigenziali generali (comprensive dell'incarico di capo dipartimento) e n. 19 posizioni dirigenziali di II fascia (comprensive di n. 3 dirigenti destinatari di incarichi di dirigenti di I fascia ex articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).

all'articolo 38, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, eccezione fatta per la possibilità di un inquadramento in soprannumero di tali unità pur previsto da tale norma.

In merito sia al comma 3 che al comma 4, la RT afferma la neutralità finanziaria delle misure ivi riportate, dal momento che alla relativa copertura si provvede mediante l'utilizzo della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, affermando che tali disponibilità, mirate alla effettuazione di nuove assunzioni - peraltro, non più da sostenere secondo i termini originari di legge - non potrà che attestarsi su importi inferiori a quelli autorizzati dalla legge n. 350 del 2003.

Circa i profili di quantificazione relativi al comma 3, si rileva preliminarmente che la RT non fornisce alcun elemento di dettaglio circa gli oneri individuali derivanti dall'inquadramento, né in relazione a spese da sostenersi per le procedure selettive.

In proposito, ai fini di una stima di massima della portata finanziaria degli inquadramenti di cui trattasi sarebbe necessaria una quantificazione dell'onere da sostenersi nel 2005 e, a regime, dal 2006, relativamente all'intero contingente rappresentativo del limite delle 80 unità, nonché una situazione aggiornata delle posizioni vacanti nell'organico di diritto, dal momento che la norma esclude espressamente la possibilità di un inquadramento in soprannumero delle unità assunte.

Inoltre, sotto il profilo metodologico, sebbene trattasi di spesa che si configura nel limite delle risorse disponibili, la natura dell'onere - riconducibile inequivocabilmente a posizioni di diritto soggettivo che configurano, sotto il profilo contabile, oneri di bilancio a carattere obbligatorio, di per sé incompatibili con un tetto di spesa - renderebbe necessario individuare preventivamente, pur in corrispondenza del limite massimo delle 80 unità, l'esatto ammontare delle posizioni economiche relative ai vari livelli oggetto di inquadramento, considerando, peraltro, anche l'applicabilità dell'articolo 38, comma 4,

della legge n. 400 del 1988, che riconosce esplicitamente la possibilità, a seguito dell'inquadramento nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'avanzamento di un livello rispetto a quello di originaria appartenenza nei ruoli di provenienza.

Infine, ai fini della quantificazione "di stima" della platea degli interessati all'inquadramento di cui al comma 3, sarebbero utili elementi circa il numero delle unità lavorative, in posizione di comando o fuori ruolo, in servizio presso il Dipartimento della protezione civile, distintamente per livelli ed anzianità di servizio complessiva e maturata presso il Dipartimento.

Aggiuntivamente occorre osservare, atteso che non sono fornite informazioni in ordine alle amministrazioni di provenienza del suddetto personale, come anche in tal caso, l'inquadramento può essere suscettibile di derogare al blocco delle assunzioni di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e che, tra l'altro, essa non rientra tra le eccezioni previste dai commi 96 e 97 della medesima legge ai fini delle assunzioni di cui al comma 96 della stessa legge.

Il comma 4 prevede la stabilizzazione in ruolo, a domanda, del personale che attualmente presta servizio presso il Dipartimento della protezione civile con contratto a tempo determinato, nel limite massimo indicato di 100 unità, sempreché lo stesso abbia acquisito specifica professionalità nella protezione civile per almeno 24 mesi consecutivi.

Con riferimento al comma 4, la RT non offre elementi di dettaglio circa gli oneri recati della misura.

Per i profili di quantificazione, occorre premettere che la carenza di elementi di dettaglio in RT non consente lo scrutinio delle singole componenti da cui scaturisce l'onere.

In particolare, sarebbe necessario acquisire distintamente per livello del C.C.N.L., il numero delle posizioni contrattuali a tempo determinato in essere presso il Dipartimento

della protezione civile, nonché ulteriori elementi circa il requisito richiamato in norma della "specifica professionalità". Ai fini dell'inquadramento nell'ambito della protezione civile, andrebbe altresì chiarito se con tale inquadramento si intenda o meno espressamente escludere alcune tipologie di contrattisti a tempo determinato dalla misura, pur in presenza del requisito dei 24 mesi di ininterrotto servizio presso la Protezione civile (per es. amministrativi).

In tal senso è anzitutto necessario considerare che lo stesso limite, indicato in un ammontare massimo di n. 100 unità, andrebbe correttamente valutato alla luce di puntuali dati in relazione alla platea di coloro che, pur in possesso dei requisiti ai fini del concorso alla stabilizzazione fissati dalla norma, avrebbero diritto a partecipare alla selezione, se non ad essere stabilizzati, trattandosi peraltro di selezione per soli titoli da indicarsi ripartitamente per professionalità e per livelli economici di appartenenza.

Inoltre, occorre considerare che, ai fini del computo dell'onere complessivo correlato alla stabilizzazione di unità a tempo determinato, occorrerebbe tenere conto degli articoli 15 (inquadramento) e 11-14 (trattamento previdenziale) del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, i quali espressamente riconoscono la computabilità, ai fini del trattamento di quiescenza, dei servizi prestati "che abbiano costituito titolo per l'inquadramento nelle amministrazioni statali in qualità di dipendente di ruolo"; va anche considerata l'eventualità che, in seguito alle stabilizzazioni di cui trattasi, si renda necessario un adeguamento degli stanziamenti destinati alle spese di funzionamento del Dipartimento della protezione civile.

Infine, sempre allo scopo di valutare la coerenza finanziaria del contingente con l'organico a legislazione vigente, sarebbe altresì utile l'acquisizione di maggiori elementi circa gli attuali fabbisogni di personale rispetto alla dotazione "di diritto" del Dipartimento della protezione civile, ripartendone i contingenti distintamente per livelli e professionalità.

Per i profili inerenti la metodologia di copertura del comma 4, che si configura quale limite massimo di spesa, si confermano le perplessità rilevate relativamente al comma 3, trattandosi di spesa che determina diritti soggettivi perfetti in relazione ai quali l'onere, sotto il profilo contabile, si qualifica come avente natura di spesa obbligatoria.

Al comma 5 è prevista una norma interpretativa, secondo cui i rapporti di collaborazione con il Dipartimento della protezione civile dei Commissari delegati, instaurati ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, debbono comunque intendersi regolarmente autorizzati per tutte le sue finalità istituzionali.

La RT nulla riferisce in merito.

In proposito, trattandosi di mera norma interpretativa, nulla da rilevare.

Il comma 6 esclude il Dipartimento della protezione civile dal blocco delle assunzioni e dalle disposizioni inerenti la riduzione degli organici previste dalla legge finanziaria 2005 in relazione agli accresciuti ambiti di intervento, confermando la riserva di cui all'articolo 30, comma 2-*quater*, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

La RT nulla riferisce sul punto.

Al riguardo, premesso che, come peraltro rilevato relativamente al comma 2 (cui si rinvia), la sottrazione del Dipartimento della protezione civile al blocco determinerebbe una riduzione dei risparmi riconducibili alla misura sui saldi della manovra finanziaria 2005/2007, appare necessario acquisire dettagliati elementi di quantificazione circa gli effetti contabili derivanti da detta disposizione.

In tal senso occorrerebbe riconsiderare la stima dei risparmi derivanti dal blocco alle amministrazioni centrali, alla luce della esclusione del Dipartimento della protezione civile

dal "perimetro" inciso dal blocco, i cui effetti risultano, peraltro, già scontati nei saldi a legislazione vigente. Ciò a meno di non apportare adeguata copertura finanziaria.

Il comma 7 reca la quantificazione complessiva delle assunzioni, valutate, per i commi 1 e 2, in 200.000 euro per il 2005 e in 800.000 euro a decorrere dal 2006, la cui copertura è indicata a valere dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, mentre, per i commi 3 e 4, è indicata la copertura a valere delle risorse di cui all'articolo 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

In relazione ai profili inerenti la copertura finanziaria dei commi 1 e 2, trattandosi di copertura a valere su autorizzazioni di spesa a legislazione vigente (Protezione civile), sarebbe necessario acquisire il dettaglio delle singole autorizzazioni interessate indicate in Tabella C, se riferibili all'articolo 1 (u.p.b. 3.1.5.15 cap. 2184 del Ministero dell'Economia) ovvero, impropriamente, all'articolo 3 (u.p.b. 3.2.10.3 cap. 7447 del Ministero dell'Economia) della legge n. 225 del 1992, trattandosi, in quest'ultimo caso, di risorse in conto capitale.

Al riguardo, andrebbero inoltre forniti elementi circa l'ammontare delle effettive disponibilità per l'anno in corso sulla autorizzazione di spesa utilizzata a copertura, nonché circa l'effettiva modulabilità degli oneri che ivi trovino attualmente copertura⁷.

Infine, a fronte di un onere corrente "a regime", va valutata la piena regolarità contabile di una copertura finanziaria che opera attraverso il ricorso a stanziamenti la cui quantificazione trova determinazione annuale nell'ambito della manovra di bilancio, nella tabella C della legge finanziaria, con carattere però di costanza solo nell'an della previsione, non nel quantum, rimesso infatti alle determinazioni annuali della legge finanziaria.

⁷ Da una interrogazione della banca dati R.G.S. effettuata il 6 giugno 2005, il capitolo 2184 (u.p.b. 3.1.5.15 del Ministero dell'Economia e delle finanze) indicava una disponibilità 2005 per il funzionamento del Dipartimento pari a 97,5 milioni di euro, mentre il capitolo 7447 (u.p.b. 3.2.10.3) indica una disponibilità di 550 milioni di euro.

In merito alla copertura finanziaria dei commi 3 e 4, il rinvio all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, rendendo utilizzabile l'autorizzazione in favore del Dipartimento ivi prevista, per il 2005, per un numero di 130 unità, pone il problema della compatibilità di detta autorizzazione di spesa con il blocco previsto dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (vedi osservazioni al comma 6), che sconta anche il blocco delle assunzioni già autorizzate, eccezione fatta per quelle relative al D.P.R. 25 agosto 2004 e al D.P.C.M. 27 luglio 2004.

In proposito, si rinvia alla richiesta già formulata circa una puntuale quantificazione dei minori risparmi attualmente stimati per l'intero novero delle amministrazioni centrali.

Articolo 4

(Disciplina e potenziamento del Dipartimento della protezione civile)

Il comma 1 prevede la facoltà di delega da parte del Presidente del Consiglio delle competenze a lui attribuite in materia di protezione civile, abrogando tutte le attuali competenze ricadenti sul Ministro dell'interno ai sensi degli articoli 1, 3, 5, 6-*bis* del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.

La RT ignora la disposizione.

Per i profili di interesse, nulla da rilevare, trattandosi di norma avente tenore meramente ordinamentale.

Il comma 2 provvede a disciplinare le competenze del Ministero degli affari esteri congiuntamente agli interventi all'estero del Dipartimento della

protezione civile, conferendo a quest'ultimo la facoltà di emanare le previste ordinanze, anche su richiesta della Direzione per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri.

La RT non riferisce nulla in merito.

Per i profili di interesse, nulla da rilevare atteso il carattere ordinamentale della norma.

Il comma 3 autorizza l'ammodernamento della flotta aerea del Dipartimento della protezione civile nell'ambito delle disponibilità del Fondo per la protezione civile, facendo ricorso alle ordinanze di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

La RT puntualizza che, in termini essenzialmente analoghi al comma 1, la previsione rappresenterebbe una mera specificazione normativa delle attività che caratterizzano il Dipartimento della protezione civile, avvalendosi a tal fine delle risorse, preordinate con carattere di generalità, all'azione del Dipartimento.

Per i profili di interesse, sarebbe utile acquisire da parte del Governo delucidazioni in merito alle disponibilità del Fondo per la protezione civile, anche per gli investimenti in mezzi aerei da parte del medesimo Dipartimento.

Il comma 4 reca l'autorizzazione al Dipartimento della protezione civile ad assumere iniziative contrattuali circa il possibile utilizzo, a titolo oneroso, dei propri mezzi aerei presso altri paesi che ne facciano richiesta, durante le stagioni non estive, provvedendo a disciplinare la riassegnazione a bilancio dei relativi introiti per le finalità della protezione civile.

La RT afferma che la misura non determinerebbe nuove spese ma, attraverso accordi con paesi terzi, sarebbe invece rivolta a massimizzare l'utilizzo degli aeromobili procurando in tal modo entrate aggiuntive, che sarebbero indirizzate, in particolare, allo sviluppo della sicurezza della flotta.

Al riguardo, andrebbero comunque acquisiti chiarimenti circa l'effettiva realizzabilità delle entrate aggiuntive, nonché in ordine ai maggiori oneri di funzionamento connessi all'utilizzo "full time" dei mezzi aerei, (manutenzione straordinaria dei velivoli, assicurazione sugli aeromobili, oneri di personale, etc.), atteso che l'attività in parola renderebbe altresì necessaria una velocizzazione del loro ricambio con un incremento del relativo fabbisogno di spesa.

Articolo 5

(Bonifica del bacino idrografico del fiume Sarno)

L'articolo mantiene in esercizio fino al 31 dicembre 2007 i siti utilizzati e da realizzare per il trattamento dei sedimenti ed il correlato stoccaggio provvisorio, nell'ambito dell'attività in corso per la bonifica dei sedimenti inquinati del bacino idrografico del fiume Sarno.

La RT afferma che la disposizione, essendo di natura meramente ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Al riguardo, atteso che la proroga dei termini di esercizio dei siti utilizzati per lo stoccaggio provvisorio presuppone la continuazione delle attività connesse al suo utilizzo, comprese quelle necessarie per garantire adeguate misure di tutela igienico-sanitaria ed ambientale, facendo la norma riferimento alla realizzazione di siti di stoccaggio, appaiono

necessarie delucidazioni sulle risorse eventualmente presenti a legislazione vigente per il trattamento dei sedimenti ed il correlato stoccaggio, oltre che sui soggetti pubblici eventualmente interessati, con la specificazione, in particolare, se la misura in parola debba essere effettuata a valere sugli stanziamenti per gli interventi di tutela ambientale (u.p.b. 1.2.3.1)⁸. In tale ultima ipotesi, l'attività in parola verrebbe svolta a valere su risorse di bilancio.

Articolo 6

(Ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali)

La norma prevede che ai contributi individuati dal comma 203 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e la cui erogazione compete al Dipartimento della protezione civile per la prosecuzione degli interventi e dell'opera di ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali, si applica la disposizione di cui all'articolo 4, comma 91, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che autorizza il Dipartimento della protezione civile a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che i soggetti competenti possono stipulare allo scopo. La stessa norma indica anche i soggetti ai quali è possibile ricorrere per la stipula dei mutui in parola. Resta fermo il rispetto delle regole in materia di indebitamento e di investimenti così come dettati dai commi da 16 a 21-*ter* della legge n. 350 del 2003.

⁸ Si rammenta che, da ultimo, l'O.P.C.M. del 2 aprile 2004, n. 3348, per la realizzazione degli interventi diretti a fronteggiare l'emergenza socio-economico-ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno, ha attribuito al commissario delegato, oltre alle risorse previste dalle precedenti ordinanze, ulteriori risorse tra cui 30 mln di euro a valere sulle risorse iscritte nell'u.p.b. 1.2.3.1 cap. 7082 – c.d.r. 1 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'anno finanziario 2004 (residui 2003) e 50 mln di euro a valere sulle risorse assegnate dal CIPE al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con Del. CIPE 23 novembre 2003, n. 83 per la realizzazione del progetto "Rimozione e bonifica dei sedimenti inquinati dell'intero bacino del fiume Sarno, pulizia delle sponde delle aree riparali".

La RT afferma la neutralità finanziaria della disposizione, rivolta a dare concreta operatività alle disposizioni del comma 203, articolo 1, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005), e il conseguente utilizzo dei contributi autorizzati dalla medesima disposizione unicamente per spese di investimento.

Al riguardo, stante la genericità del riferimento all'articolo 4, comma 91, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, al fine di escludere effetti si fa presente che andrebbe meglio precisata la parte della disposizione applicabile ai contributi in esame.

Articolo 7

(Norme a favore delle vittime delle calamità naturali)

Il comma 1 introduce la possibilità di corrispondere una speciale elargizione in favore degli appartenenti alle strutture operative nazionali del Servizio della protezione civile o dei soggetti comunque chiamati a svolgere compiti di protezione civile che, nello svolgimento della predetta attività in occasione di emergenze, abbiano subito una invalidità permanente superiore al 70 per cento. Tale elargizione, nel caso di decesso dei predetti soggetti, compete ai loro familiari o conviventi.

Con il comma 2 si demanda ad un successivo DPCM l'individuazione delle risorse destinate alla finalità in esame, nonché delle modalità, dei termini e delle procedure per la corresponsione dell'elargizione, nell'ambito della dotazione del Fondo per la protezione civile e nel limite delle risorse preordinate allo scopo, coerentemente alla normativa per l'indennizzo in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

La RT, dopo aver descritto la norma, esclude l'onerosità della stessa, atteso che l'elargizione in oggetto, oltre a rivestire carattere del tutto eventuale, è subordinata al vincolo delle risorse finanziarie all'uopo predeterminate con atto regolamentare, nell'ambito della dotazione del Fondo per la protezione civile.

Al riguardo, va premesso che andrebbe preliminarmente chiarito l'ambito temporale di applicazione della norma, dal cui tenore letterale potrebbe infatti evincersi che l'elargizione in esame compete anche ai soggetti che siano già incorsi in un infortunio.

Inoltre, si osserva che l'onere connesso al beneficio in esame non sembra idoneo ad essere contenuto nei limiti di un tetto di spesa, come implicitamente prospettato dalla disposizione, atteso, da un lato, che la platea dei beneficiari non è certamente predeterminabile ex-ante, né modulabile ex-post (essendo stabiliti con atto avente forza di legge i requisiti il cui possesso implica il riconoscimento del diritto all'elargizione non sembra possibile ipotizzare una mancata concessione dell'indennizzo al verificarsi delle condizioni previste) e, dall'altro che, pur non essendo previsto un importo unitario fisso della predetta elargizione, non sembra altresì ragionevole assumere - soprattutto alla luce della fattispecie in esame - che la determinazione dell'ammontare dell'indennizzo sia rimessa alla mera discrezionalità amministrativa, il che tuttavia sembrerebbe rappresentare l'unica modalità per garantire il rispetto del vincolo delle risorse, atteso altresì che il comma 2 richiama esplicitamente le previsioni della legge 20 ottobre 1990, n. 302.

Di conseguenza, occorrerebbe valutare la riformulazione della norma in modo da configurare l'onere in termini di previsione di spesa e l'inserimento di un'apposita clausola di salvaguardia.

Articolo 8

(Indirizzi operativi in materia di volontariato)

L'articolo provvede a riservare al Presidente del Consiglio dei Ministri l'emanazione degli indirizzi operativi inerenti l'attività del volontariato di protezione civile ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.

La RT ignora la disposizione.

Per i profili di interesse, non vi sono osservazioni.

Articolo 9

(Disposizioni per il Ministero degli affari esteri)

L'articolo reca una autorizzazione di spesa in favore del Ministero degli affari esteri, ai fini del funzionamento dell'unità di crisi ivi dislocata, mediante la corresponsione di compensi al personale della struttura, in occasioni di catastrofi naturali, eventi bellici o situazioni di emergenza estere.

Al relativo onere, quantificato in un limite massimo di spesa di 200.000 euro per il triennio 2005/2007, si provvede mediante ricorso agli accantonamenti del fondo speciale per il medesimo triennio.

La RT indica sinteticamente gli elementi da cui scaturisce la quantificazione complessiva dell'onere, secondo il seguente quadro sinottico:

Unità di Crisi			EURO
Unità in servizio	Ore Str. Mens.	Ore Annue	Onere (A)
25	25	7500	90.000
Unità in servizio	Turni mens. Rep.	T. Annui Rep.	Onere (B)
25	9	2700	48.600
Unità in servizio	10 Turni mens.f.	T. Annui fest..	Onere (C)
25	10	3.000	51.000
			Onere totale
			(A+B+C)
			189.600

Aggiuntivamente, la relazione segnala che, ai fini del computo degli oneri recati dalla misura, con particolare riferimento alle indennità festive e notturne, è stato usato quale ammontare di riferimento la retribuzione spettante al personale dell'area C.

La previsione arrotondata di spesa viene indicata in 200.000 euro annui, da intendersi omnicomprensiva e non cumulabile con altre indennità previste dall'amministrazione (ivi compreso il Fondo unico) ed al lordo degli oneri e delle spese di missione a carico dell'amministrazione.

Per i profili di interesse, pur ritenendo che trattasi di limite massimo di spesa, sarebbe nondimeno necessaria, ai fini della valutazione della congruità del limite di spesa, l'acquisizione di elementi di dettaglio circa le singole determinanti del computo da cui è scaturito l'importo indicato (diarie di missione, straordinari etc.), segnalando distintamente il numero di unità in forza all'unità di crisi, distintamente per livello di appartenenza, ed i prevedibili costi orari aggiuntivi (straordinari).

In tal senso, trattandosi di personale già alle dipendenze del Ministero, sarebbe altresì necessario acquisire ulteriori elementi circa gli stanziamenti previsti a l.v. per lo

straordinario nell'anno 2005, dal momento che, in corrispondenza del centro di responsabilità Segreteria Generale del MAE (presso cui opera l'Unità di crisi), il previsto capitolo di bilancio n. 1136 della u.p.b. 2.1.1.0 risulta indicato solo "per memoria".

Sotto il profilo metodologico, si segnala che il limite di spesa di 200.000 euro annui risulta inoltre previsto per il solo triennio 2005/2007, il che farebbe ritenere che si tratti di un onere temporaneo. In merito, sarebbero senz'altro necessario un chiarimento circa il carattere presumibilmente permanente della struttura dell'unità di crisi, nonché in merito alla variabilità dell'aliquota del contingente di personale ad essa assegnato, tra "permanenti" e temporaneamente assegnati.